

COMUNE DI MOZZECANE

Provincia di Verona Via C.B. Brenzoni n. 26 Tel. 045.6335811 - Fax 045.6335833

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.11.2015

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI4

- ART. 1 OGGETTO4
- ART. 2 PRINCIPI4
- ART. 3 FINALITÀ4
- ART. 4 DESTINATARI5
- ART. 5 SERVIZI E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI5
- ART. 6 SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI6
- ART. 7 IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO6
- ART. 8 IL CONTRATTO SOCIALE7

TITOLO II – MODALITÀ DI EROGAZIONE8

- ART. 9 PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO8
- ART. 10 CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE8
- ART. 11 PRIORITÀ DI ACCESSO8
- ART. 12 ISEE CORRENTE9
- ART. 13 MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI9

TITOLO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO10

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI 10

- ART. 14 FINALITÀ10
- ART. 15 REQUISITI10
- ART. 16 UNITÀ TECNICA DI VALUTAZIONE 11
- ART. 17 CRITERI DI PRIORITÀ11
- ART. 18 CAUSE DI ESCLUSIONE 11
- ART. 19 DEROGHE12

CAPO II - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA12

- ART. 20 DESTINATARI12
- ART. 21 PARAMETRO ISEE13
- ART. 22 IMPORTO MASSIMO EROGABILE 13
- ART. 23 CRITERI AGGIUNTIVI13

CAPO III - ASSISTENZA ECONOMICA UNA-TANTUM14

- ART. 24 DESTINATARI14
- ART. 25 PARAMETRO ISEE14
- ART. 26 IMPORTO MASSIMO EROGABILE 14
- ART. 27 CRITERI AGGIUNTIVI14

CAPO IV - PRESTITO D'ONORE15

ART. 28 - DEFINIZIONE 15

ART. 29 - FINALITÀ15

ART. 30 - DESTINATARI15

ART. 31 - PARAMETRO ISEE15

ART. 32 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE 16

ART. 33 - CRITERI AGGIUNTIVI16

CAPO V - ESENZIONI SOCIALI16

ART. 34 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE 16

ART. 35 - DESTINATARI16

ART. 36 - PARAMETRO ISEE17

ART. 37 - IMPORTO DELL'ESENZIONE 17

TITOLO IV – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ18

CAPO I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE18

ART. 38 - FINALITÀ18

ART. 39 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 18

ART. 40 - DESTINATARI18

ART. 41 - REQUISITI18

ART. 42 - TARIFFE19

ART. 43 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE 20

ART. 44 - LISTE D'ATTESA20

ART. 45 - CAUSE DI ESCLUSIONE 20

ART. 46 - DEROGHE21

CAPO II - IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE21

ART. 47 - FINALITÀ 21

ART. 48 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 21

ART. 49 - DESTINATARI22

ART. 50 - TARIFFE22

CAPO III - IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE22

ART. 51 - FINALITÀ 22

ART. 52 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ23

ART. 53 - DESTINATARI23

ART. 54 - TARIFFE23

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI24

ART. 55 - NORME DI RINVIO24

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE 24

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Mozzecane, in base ai principi generali stabiliti dal vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e privati, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Con riferimento all'art. 124 della Legge Regionale Veneto 13 aprile 2001 n. 11 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

ART. 2 - PRINCIPI

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi di efficacia, efficienza, copertura finanziaria e patrimoniale, economicità e responsabilità.

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

ART. 3 - FINALITÀ

Il Comune di Mozzecane, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

• prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito socio-familiare creando fenomeni di emarginazione;

- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale, con progetti ed interventi educativi per fasce di età;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita, attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità;
- promuovere il protagonismo giovanile.

ART. 4 - DESTINATARI

Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutte le persone residenti nel Comune di Mozzecane. In via eccezionale, e secondo le disposizioni previste nei successivi articoli, alcune prestazioni sociali indicate nel presente Regolamento potranno essere erogate anche a persone domiciliate, o comunque temporaneamente presenti sul territorio comunale.

ART. 5 - SERVIZI E LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI

Il Comune di Mozzecane, nello svolgimento delle proprie funzioni, favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi sociali territoriali e gli altri ambiti di welfare, anche attraverso accordi di programma, promuove forme di collaborazione tra Comuni al fine di ottimizzare le risorse e sostiene la sperimentazione di nuove modalità gestionali e tipologie di prestazioni.

Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i livelli essenziali delle prestazioni di seguito specificati:

- Servizio Sociale Professionale di Base e Segretariato Sociale;
- Servizio Educativo Territoriale;
- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- inserimento in strutture, residenziali e semiresidenziali, di soggetti con fragilità sociali;
- inserimento in centri di accoglienza, residenziali o diurni, a carattere comunitario.

ART. 6 - SOGGETTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale, e poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

L'importo delle misure di sostegno economico ed il grado di compartecipazione alla spesa ai servizi sociali, di conseguenza, sono determinate sulla base della situazione socio-economica del nucleo familiare del richiedente, e dei soggetti tenuti agli alimenti, calcolate in ottemperanza delle disposizioni previste dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Gli obbligati a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile, sono coinvolti nel "percorso d'aiuto" richiamato al successivo art. 7, nelle modalità previsti dalla vigente normativa e nei tempi ritenuti maggiormente adeguati dai Servizi Sociali.

Qualora l'obbligo assistenziale normativamente previsto non venga rispettato da tutti i soggetti tenuti, il Responsabile dei Servizi Sociali, se ritenuto opportuno all'interno del progetto individualizzato, provvederà a sollecitare il soggetto richiedente la prestazione affinché provveda, anche in via giudiziale, a far valere il proprio diritto alimentare previsto dagli artt. 433 e seguenti del Codice Civile.

ART. 7 - IL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso d'aiuto" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

- una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.
- la predisposizione di un progetto individualizzato tra soggetto richiedente e Servizi, concordato verbalmente o redatto in forma scritta (c.d. Contratto Sociale) in base al principio di proporzionalità alla richiesta inoltrata, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona, e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
- la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
- la verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- misure di sostegno economico
- servizi domiciliari

- servizi socio-educativi al singolo o al gruppo
- misure di sostegno per l'affido familiare
- servizi semi-residenziali
- servizi residenziali
- telesoccorso e telecontrollo
- soggiorni climatici

ART. 8 - IL CONTRATTO SOCIALE

Il Contratto Sociale si configura essere come un patto, non avente natura giuridica vincolante, sottoscritto da tutti i soggetti interessati, siano essi operatori o utenti, nel quale si concordano azioni da svolgere, competenze di ogni singolo soggetto e tempistiche da rispettare, al fine di raggiungere gli obiettivi d'autonomia necessari a soddisfare i bisogni socio-economici del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare.

Il Contratto Sociale è da ritenersi uno strumento tecnico-professionale che l'assistente sociale utilizza per agevolare il "percorso d'aiuto" e la definizione del progetto individualizzato di cui al precedente art. 7. Qualora tale documento vincoli l'Amministrazione all'erogazione di una qualsiasi forma di prestazione, diretta o indiretta, lo stesso, per diventare efficace, deve essere sottoscritto anche dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

TITOLO II - MODALITÀ DI EROGAZIONE

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER L'ACCESSO

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere, di norma, attivato dall'interessato.

La domanda deve essere avanzata, in forma scritta, al Comune di Mozzecane presso gli uffici del Servizio Sociale e deve contenere ogni documento, presentato in originale o sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, ritenuto utile dagli uffici per consentire una sua completa valutazione. L'istanza può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili e deve, qualora si tratti di una prestazione sociale agevolata, essere sempre accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e dal relativo valore ISEE, così come previsto dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 l'interessato deve dichiarare la propria disponibilità al trattamento dei dati personale e deve essere informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

ART. 10 - CONTROLLI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE

L'accoglimento della domanda, sia essa di prima istanza o di rivalutazione annuale, deve essere preceduto dal controllo, da parte del competente personale assistente sociale, della correttezza delle dichiarazioni fornite dall'utente in sede di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in merito al numero di componenti del nucleo familiare, all'ottenimento di contributi pubblici dichiarabili, all'adeguatezza della tipologia di ISEE richiesto (es. ISEE ordinario, corrente o per minorenni), e di ogni altra informazione in possesso del Comune.

Nel caso da tale controllo emergessero false dichiarazioni o significative discrepanze in grado di variare il valore ISEE dichiarato, è compito dell'operatore segnalare l'accaduto sia all'utente che al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per gli adempimenti di competenza.

ART. 11 - PRIORITÀ DI ACCESSO

Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali comunali è garantita a quanti si trovano in una delle seguenti condizioni di bisogno:

- insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- disabilità certificata a norma della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- gravi motivi sanitari, anche qualora non riconosciuti invalidi civili o diversamente abili ma comunque oggettivamente comprovabili mediante certificazione medica;

• sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ART. 12 - ISEE CORRENTE

Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento vengono erogate, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, sulla base di valutazioni economiche fondate sul valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente strandard.

Qualora dette prestazioni fossero erogate sulla base del valore ISEE c.d. "corrente", le stesse, se a carattere continuativo, potranno essere fornite solamente per il periodo di validità di tale indicatore, così come previsto dall'art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

ART. 13 - MODALITÀ E CRITERI APPLICATIVI

I criteri applicativi, e le relative modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate comunali, sono definite nel successivi Titoli III e IV con riferimento ad ogni specifica prestazione erogata direttamente dal Comune di Mozzecane.

Il presente Regolamento non disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei Servizi Sociali delegati, ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e della Legge Regionale Veneto 14 settembre 1994 n. 55, all'Azienda Ulss 22.

L'ammontare delle tariffe minime e massime, gli eventuali scaglioni tariffari, le soglie dei parametri ISEE, gli importi massimi erogabili, le percentuali delle esenzioni e le tipologie di spesa ammissibili per richiedere un contributo economico Una-Tantum, sono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

TITOLO III - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

CAPO I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 14 - FINALITÀ

L'assistenza economica è uno strumento da prevedere all'interno del progetto individualizzato e non deve essere considerata come mera risoluzione di un bisogno economico, ma come risorsa transitoria da utilizzare per stimolare e sostenere processi d'autonomia.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di difficoltà, è invitato a prendere consapevolezza del propri bisogni espressi e latenti, a riconoscere le proprie risorse socio-familiari ed ad assumersi la responsabilità del percorso d'autonomia da intraprendere.

ART. 15 - REQUISITI

L'assistenza economica comunale è da considerarsi una prestazione sociale agevolata il cui accesso è subordinato alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale ed a valutazioni di tipo:

- A. tecnico-professionali, basate sull'applicazione di una specifica metodologia di lavoro, tipica delle Scienze Sociali, che mira ad individuare il reale bisogno dell'utenza ed a sviluppare con essa percorsi di crescita dell'autonomia personale e familiare;
- B. economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente e del suo nucleo familiare di riferimento.

Per accedere a tali prestazioni, quindi, il richiedente deve:

- A. aderire al progetto individualizzato elaborato dai Servizi Sociali che deve prevedere, tra l'altro, anche la quantificazione economica dell'aiuto richiesto al Comune. Tale adesione può, qualora ritenuto opportuno dall'operatore titolare del caso, richiedere anche la sottoscrizione del contratto sociale di cui al precedente art. 8;
- B. presentare il documento di cui all'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (Dichiarazione Sostitutiva Unica), al fine di permettere al Comune di calcolare l'ISEE e/o effettuare eventuali controlli;
- c. avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, di valore pari o inferiore alle soglie previste con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

La mancata o inadeguata adesione al progetto individualizzato non da diritto ad accedere ai benefici economici sotto riportati e, nel caso in cui siano già in corso di erogazione, gli stessi dovranno essere tempestivamente interrotti.

ART. 16 - UNITÀ TECNICA DI VALUTAZIONE

Il valore del beneficio economico, diretto o indiretto, da erogare ad ogni soggetto richiedente viene stabilito da un'Unità Tecnica di Valutazione che si riunisce, di norma, una volta al mese e decide sulla base delle proposte, sia di tipo tecniche che economiche, presentate dall'assistente sociale comunale competente per materia (anziani, disabili, minori e famiglie).

L'Unità Tecnica di Valutazione, presieduta dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona e composta da tutti gli operatori che questi a vario titolo ritiene di dover coinvolgere in quanto interessati al "percorso d'aiuto", valuta le istanze sotto il profilo della coerenza professionale e finanziaria sulla base degli stanziamenti di bilancio assegnati e può, qualora lo ritenga necessario, modificare l'importo da erogare al richiedente.

ART. 17 – CRITERI DI PRIORITÀ

Nel caso in cui le istanze presentate relative all'erogazione di contributi economici non possano essere completamente soddisfatte per ragioni di limiti di spesa connessi ad esigenze di bilancio, gli uffici stileranno una lista d'attesa nel quale verranno inserite, in ordine decrescente, tali domande dando precedenza a quelle presentate da nuclei familiari che, a partire dal primo gennaio dell'anno precedente, hanno ottenuto un minor importo di contributi economici pubblici¹ finalizzati al sostegno del reddito.

Le risorse disponibili verranno utilizzate al fine di soddisfare totalmente quante più richieste possibili.

Le domande non accolte per limite di budget rientreranno di diritto nella valutazione successiva a quella di prima istanza. Qualora anche questa seconda valutazione fosse negativa, per poter ottenere il beneficio l'utente dovrà presentare una nuova richiesta.

ART. 18 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Le istanze di ottenimento di uno dei benefici economici, diretti o indiretti, descritti nel presente Titolo III sono automaticamente escluse qualora:

non risultino complete di tutta la documentazione richiesta;

Sono da considerarsi contributi economici pubblici tutti quelli erogati dal Comune anche per conto della Provincia, della Regione o dallo Stato come, ad esempio, gli assegni di maternità, i contributo all'affitto, gli assegni per il terzo figlio o i contributi per i minori riconosciuti da un solo genitore.

- il valore ISEE presentato risulti superiore ai parametri previsti per l'ottenimento del beneficio scelto;
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica presenti significative discrepanze in grado di variare il valore ISEE dichiarato;
- il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di tutti i requisiti d'accesso previsti per l'ottenimento del beneficio scelto;
- il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di tutti i requisiti specifici (c.d. criteri aggiuntivi) previsti per l'ottenimento del beneficio scelto.

Le istanze di ottenimento di uno dei benefici economici, diretti o indiretti, sopra descritti possono essere escluse qualora il soggetto richiedente sia risultato inadempiente ad impegni assunti in progetti individualizzati già condivisi e concordati con il Servizio Sociale comunale.

Qualora l'esclusione, invece, non avvenga per le cause sopra richiamate ma per motivazioni di tipo tecnico-professionali, la valutazione negativa dell'istanza deve essere supportata da un Indice Di Assistibilità (IDA) del valore pari o inferiore a punti 400. Tale indice deve risultare dalla compilazione, a cura dell'assistente sociale proponente, della specifica scheda tecnica, già approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2009, da allegarsi come parte integrante al progetto individualizzato.

ART. 19 - DEROGHE

Casi particolari, non rientranti nei parametri sopra definiti, possono essere valutati ed autorizzati dalla Giunta Comunale in deroga al presente documento.

Qualora le deroghe riguardino situazioni escluse per un valore ISEE del nucleo familiare eccedente l'importo previsto dai parametri sopra riportati per un massimo del 3%, l'autorizzazione può essere rilasciata direttamente dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

CAPO II - ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

ART. 20 - DESTINATARI

Possono fruire dell'assistenza economica continuativa i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali con figli minori a carico in assenza di rete parentale di sostegno;
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il posto di lavoro riducendo il proprio reddito di almeno il 25%;

- soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari;
- soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili e sprovvisti di parenti civilmente obbligati in grado di contribuire;
- persone con modalità di vita marginali, o a rischio di marginalità, in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
- persona non autosufficiente in difficoltà socio-economica.

ART. 21 - PARAMETRO ISEE

Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio del contributo economico continuativo è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

Qualora tale beneficio sia richiesto a favore di un nucleo familiare dove siano presenti soggetti minori, figli di adulti che li abbiano riconosciuti e che non siano coniugati e tra loro non conviventi, tale valore deve essere calcolato secondo le regole specificatamente previste dall'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159

ART. 22 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

Tale tipologia di assistenza economica può essere erogata per la durata massima di un anno prorogabile una sola volta.

ART. 23 - CRITERI AGGIUNTIVI

Per poter beneficiare di un contributo economico continuativo, il nucleo familiare richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15 comma 2 deve, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 5 dicembre 2014 n. 159:

- risiedere sul territorio Comunale da almeno un anno. All'interno del nucleo è ammessa la presenza di soggetti presenti anche da periodi inferiori di tempo;
- avere un Indice Di Assistibilità (IDA) del valore pari superiore a punti 400. Tale indice deve risultare dalla compilazione, a cura dell'assistente sociale competente, della specifica Scheda Tecnica, già approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.12.2009, da allegarsi come parte integrante al progetto individualizzato.

CAPO III - ASSISTENZA ECONOMICA UNA-TANTUM

ART. 24 - DESTINATARI

Possono fruire dell'assistenza economica di tipo straordinaria, definita "Una-Tantum", i cittadini che si trovano in via temporanea, e/o per circostanze eccezionali, a dover fronteggiare le spese previste da apposita Deliberazione di Giunta comunale senza disporre di adeguate risorse economiche.

ART. 25 - PARAMETRO ISEE

Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio del contributo economico Una-Tantum è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

Qualora il beneficio venga richiesto, in via esclusiva o anche parziale (es. pagamento bolletta gas e anche acquisto libri scolastici), per far fronte ad una spesa relativa ad un soggetto minorenne con genitori che li abbiano riconosciuti e che non siano coniugati e non conviventi (es. integrazione rette Scuola dell'Infanzia, acquisto libri, frequentazione attività sportiva, etc...), tale valore deve essere calcolato secondo le regole specificatamente previste dall'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

ART. 26 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

Non è comunque possibile erogare contributi economici di valore superiore a quello corrispondente alla documentazione presentata in sede di istanza ed allegata al progetto individualizzato.

ART. 27 - CRITERI AGGIUNTIVI

Per poter beneficiare di un contributo economico una-tantum, il nucleo familiare richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15 comma 2 deve, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 5 dicembre 2014 n. 159:

- non aver ottenuto un altro contributo economico comunale, di importo pari o superiore ad € 50,00, nel mese precedente;
- non aver già usufruito, per le medesime spese, di contributi analoghi sia di tipo pubblici che privati.

Tale contributo può essere erogato solamente a fronte della presentazione di documentazione originale comprovante il mancato pagamento delle tipologie di spesa prevista dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

CAPO IV - PRESTITO D'ONORE

ART. 28 - DEFINIZIONE

Il prestito d'onore consiste in un'anticipazione di somme economiche da restituire ratealmente, entro un periodo massimo di 36 mesi e senza l'applicazione di alcun tasso d'interesse, a specifiche scadenze preconcordate tra i Servizi Sociali ed il soggetto beneficiario;

ART. 29 - FINALITÀ

Il Prestito d'Onore si prefigge lo scopo di agevolare l'autonomia finanziaria e l'assunzione di responsabilità individuali / familiari dei soggetti previsti nel successivo art. 30.

ART. 30 - DESTINATARI

Destinatari delle prestazioni previste nel presente Capo sono le seguenti tipologie di soggetti che, per ragioni contingenti, si trovano in situazioni di difficoltà socio-economica:

- nuclei monoparentali;
- coppie con figli minorenni;
- gestanti o puerpuere;
- famiglie con a carico soggetti non autosufficienti.

ART. 31 - PARAMETRO ISEE

Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio del prestito d'onore è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

Qualora il beneficio sia richiesto a favore di un nucleo familiare dove siano presenti soggetti minori, figli di adulti che li abbiano riconosciuti e che non siano coniugati e tra loro non conviventi, questo valore deve essere calcolato secondo le regole specificatamente previste dall'art. 7 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

ART. 32 - IMPORTO MASSIMO EROGABILE

L'importo massimo erogabile a singolo nucleo familiare è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

ART. 33 - CRITERI AGGIUNTIVI

Per poter beneficiare di un prestito d'onore, il nucleo familiare richiedente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 15 comma 2 deve, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPCM 5 dicembre 2014 n. 159:

- essere attestato in situazione di difficoltà socio-economica da parte dei Servizi Sociali comunali;
- risiedere sul territorio Comunale da almeno due anni. All'interno del nucleo è ammessa la presenza di soggetti presenti anche da periodi inferiori di tempo;
- sottoscrivere un formale impegno di restituzione al Comune delle somme anticipate;
- essere in possesso di concrete garanzie economiche (es. busta paga su cui effettuare la cessione del quinto, assegnazione di un contributo regionale o statele da anticipare, etc...) che assicurino il rispetto degli impegni di restituzione della somma prestata assunti in sede di sottoscrizione formale degli atti;

CAPO V – ESENZIONI SOCIALI

ART. 34 - TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE

L'esenzione per motivazioni sociali si configura essere un'assistenza economica indiretta, in quanto consente al beneficiario di usufruire di un servizio comunale a pagamento senza dover versare la relativa quota di compartecipazione prevista.

Le tipologie di esenzioni, da concedere a soggetti in difficoltà socio-economica, sono decise dalla Giunta Comunale con propri specifici atti, fermo restando il rispetto di quanto previsto nel presente Capo.

ART. 35 - DESTINATARI

Possono fruire di esenzioni tariffarie per motivi sociali tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 24.

ART. 36 - PARAMETRO ISEE

Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente previsto per l'accesso al beneficio dell'esenzione sociale è stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

ART. 37 - IMPORTO DELL'ESENZIONE

Il valore dell'importo dell'esenzione, che può essere totale o parziale, è calcolato, nel rispetto dei vincoli di bilancio, sulla base delle percentuali stabilite dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

TITOLO IV - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITÀ

CAPO I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 38 - FINALITÀ

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare, o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire e/o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio.

ART. 39 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa ed il soddisfacimento di bisogni relazionali.

Nel caso di prestazioni di carattere socio-sanitario le stesse sono definite, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, all'interno di un piano individualizzato di intervento elaborato congiuntamente con l'Azienda Ulss di riferimento.

ART. 40 - DESTINATARI

L' assistenza domiciliare è rivolta a:

- soggetti ultra sessantacinquenni, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi, che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale.

ART. 41 - REQUISITI

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è da considerarsi una prestazione agevolata di natura socio-sanitaria. L'accesso a tale tipologia di prestazioni è subordinato alla presenza delle necessarie coperture di bilancio da parte dell'Ente Locale ed a valutazioni di tipo:

- A. tecnico-professionali, in merito all'opportunità ed alla possibilità di mantenere a domicilio il soggetto beneficiario;
- B. economiche, relativamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali in possesso dell'utente.

Per accedere alle prestazioni, pertanto, il richiedente deve:

- A. aderire al progetto individualizzato elaborato dai Servizi Sociali;
- B. presentare il documento di cui all'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (Dichiarazione Sostitutiva Unica), al fine di permettere al Comune di calcolare l'ISEE e/o effettuare eventuali controlli;
- c. avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, di valore pari all'importo stabilito dalla Giunta Comunale con proprio specifico atto.

La mancata o inadeguata adesione al progetto assistenziale non da diritto ad accedere alle prestazioni domiciliari.

ART. 42 - TARIFFE

La tariffa oraria di compartecipazione alla spesa applicabile ai cittadini residenti è calcolata annualmente mediante applicazione della seguente formula di calcolo:

Tmin + ((ISEEut - ISEEmin) * (Tmax - Tmin)/(ISEEmax - ISEEmin)) ²

dove:

Tmin = tariffa oraria minima (comprensiva di IVA)

Tmax = tariffa oraria massima (comprensiva di IVA)

ISEEut = Indicatore Situazione Economica Equivalente dell'utente

ISEEmin = Indicatore Situazione Economica Equivalente minima

ISEEmax = Indicatore Situazione Economica Equivalente massima

Gli importi tariffari, arrotondati ad una sola cifra decimale, vengono rivalutati automaticamente ogni anno prendendo a riferimento l'indice ISTAT FOI (famiglie, operai ed impiegati) rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Es: Tariffa oraria Sig. Mario Rossi: $\ \in \ 2,00 + (\ \in \ 6.851,00 - \ \in \ 0,00) \ * ((\ \in \ 13,00 - \ \in \ 2,00) \ / \ (\ \in \ 32.000,00 - \ \in \ 0,00) = \ \in \ 4,35$

ART. 43 - AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE

Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno il soggetto beneficiario è tenuto, senza alcun dovere di richiesta da parte degli uffici comunali, ad aggiornare tutta la documentazione di cui all'art. 41, comma 2, lettere B (DSU) e C (ISEE).

Essendo l'importo di compartecipazione alla spesa calcolato proporzionalmente alle disponibilità economiche del nucleo familiare di riferimento, ogni evento che possa determinare, anche in corso d'anno, una variazione del valore dell'indice ISEE deve essere tempestivamente comunicato ai competenti uffici comunali mediante presentazione di una nuova DSU.

Il Comune si riserva di chiedere in ogni momento la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare, ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 (ISEE corrente).

La mancata presentazione della documentazione, dovuta o richiesta ai sensi dei commi precedenti, comporta il pagamento a carico dell'utente, di una tariffa corrispondente all'intero costo orario del servizio.

ART. 44 - LISTE D'ATTESA

Nel caso in cui le prestazioni domiciliari non possano essere erogate a tutti i soggetti richiedenti, per ragioni di limiti di spesa connessi ad esigenze di bilancio, gli uffici comunali elaboreranno una lista d'attesa da cui attingeranno, compatibilmente con le esigenze organizzative del Servizio, utilizzando i seguenti criteri di priorità elencati in ordine di rilevanza:

- 1. continuità agli utenti già in carico;
- 2. gravità della situazione socio-sanitaria;
- 3. minor valore ISEE.

ART. 45 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Le istanze di ottenimento di uno dei benefici di cui al presente Capo sono automaticamente escluse qualora:

- non risultino complete di tutta la documentazione richiesta;
- il valore ISEE presentato risulti superiore ai parametri previsti per l'ottenimento del beneficio scelto;
- la Dichiarazione Sostitutiva Unica presenti significative discrepanze in grado di variare il valore ISEE dichiarato;
- il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di tutti i requisiti d'accesso previsti per l'ottenimento del beneficio;

• il nucleo familiare richiedente non sia in possesso di tutti i requisiti specifici (c.d. criteri aggiuntivi) previsti per l'ottenimento del beneficio.

ART. 46 - DEROGHE

Casi particolari possono essere valutati ed autorizzati, su proposta motivata dell'assistente sociale, dal Responsabile dei Servizi alla Persona in deroga al presente documento.

Qualora la deroga riguardi l'autorizzazione ad erogare prestazioni a favore di cittadini in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente superiore al valore massimo previsto dalla Giunta Comunale, o a soggetti non residenti, agli stessi dovrà essere applicata una tariffa oraria corrispondente all'intero costo del Servizio. Tale tipologia di deroga dovrà essere limitata nel tempo e non dovrà in alcun modo ridurre la quantità e la qualità delle prestazioni offerte agli altri soggetti residenti assistiti.

CAPO II - IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE

ART. 47 - FINALITÀ

Il Servizio mira a promuovere il benessere della Comunità locale mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ridurre le situazioni di rischio sociale presenti sul territorio;
- migliorare il benessere sociale dei cittadini residenti;
- implementare la collaborazione e l'integrazione tra reti, siano esse formali che informali, presente sul territorio;
- garantire relazioni d'aiuto e processi di empowerment sociale a favore di singoli, famiglie e/o gruppi.

ART. 48 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Il Servizio prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:

- rilevazione ed analisi dei bisogni socio-sanitari del territorio;
- presa in carico di persone e/o nuclei familiari in difficoltà, anche in collaborazione con altre figure professionali;
- elaborazione, gestione e valutazione di progetti individualizzati relativi a cittadini in situazioni di disagio anche in collaborazione con altri Servizi operanti sul territorio;

- raccolta e gestione professionale delle istanze per l'ottenimento di benefici economici relativi al Settore Servizi Sociali;
- attivazione degli strumenti necessari alla buona riuscita della relazione d'aiuto, alla riduzione della
 condizione di disagio ed alla promozione dell'autonomia personale di soggetti deboli;
- Segretariato Sociale;
- elaborazione, gestione e valutazione di attività di prevenzione sociale, primaria e secondaria;
- elaborazione, gestione e valutazione di progettualità sociali diffuse per la promozione di un Welfare Comunitario;
- consulenza tecnico professionale;
- lavoro di rete con la comunità locale;
- raccolta ed analisi d'informazioni sui bisogno sociali del territorio;

ART. 49 - DESTINATARI

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, domiciliati e/o comunque presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio di Mozzecane, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della popolazione.

ART. 50 - TARIFFE

Le prestazioni svolte dal Servizio Sociale Professionale di Base, configurandosi come attività di prevenzione primaria e secondaria, sono prestate a titolo gratuito, non prevedendo il pagamento di quote di compartecipazione da parte dei soggetti richiedenti.

CAPO III - IL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE

ART. 51 - FINALITÀ

Il Servizio mira a promuovere il benessere della Comunità locale mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- incrementare momenti di aggregazione sociale sul territorio;
- ridurre le situazioni di rischio evolutivo dei minori;
- implementare la collaborazione e l'integrazione tra reti, siano esse formali che informali, presente sul territorio;

ART, 52 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Il Servizio prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni ed interventi:

- raccolta ed analisi d'informazioni sui bisogni educativi del territorio;
- lavoro di rete con la comunità locale;
- elaborazione e realizzazione di progetti educativi individualizzati e di gruppo;
- coordinamento delle attività educative attivate, direttamente o tramite terzi, dal Comune;
- collaborazione con agenzie educative del territorio;
- progettazione e coordinamento di attività socio-educative e del tempo libero;
- organizzazione di iniziative culturali in funzione socio-educativa;
- progettazione e organizzazione di progetti di comunità;
- coordinamento del volontariato locale che collabora in attività comunali;
- supporto educativo nella gestione di situazioni individuali di disagio;
- consulenza educativa;

ART. 53 - DESTINATARI

Il Servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti, domiciliati e/o comunque presenti, a qualsiasi titolo, sul territorio di Mozzecane, con particolare riferimento ai soggetti più fragili della popolazione.

ART. 54 - TARIFFE

Le prestazioni svolte dal Servizio Educativo Territoriale, configurandosi come attività di prevenzione primaria e secondaria, sono prestate a titolo gratuito, non prevedendo il pagamento di quote di compartecipazione da parte dei soggetti richiedenti.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ART. 56 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e, da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni previste nei Regolamenti comunali precedenti con esso incompatibili.